



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Redatto ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000 n. 300".

POLICY WHISTLEBLOWING

Gruppo Balletta S.p.A.

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di Gruppo Balletta S.p.A.
con approvazione nella seduta del 03 Marzo 2022.

STORIA DEL DOCUMENTO

ID DOC	VER.	CONTENUTI	APPROVAZIONE	DATA	CONTROLLO	CONTROLLO
GB S.P.A._ MOG 231_POLICY WHISTLEBLOWING_ VER.1.0_2022	VER.1.0_2022	I ^a EMISSIONE	CDA	03.03.2022	HR	ODV

INDICE

Definizioni	4
Premessa e contesto normativo	5
1. Scopo della Policy Whistleblowing	5
2. Soggetti deputati ad effettuare una segnalazione	5
3. Diritti e garanzie per le persone	6
4. Oggetto e contenuto della Segnalazione	6
5. Funzioni aziendali coinvolte nella gestione della segnalazione	7
5.1 Compiti e obblighi	8
6. Funzioni coinvolte nel caso di segnalazioni riferite al RSW	8
7. Gestione della segnalazione	9
8. Canali e modalità di presentazione	9
8.1 Compilazione e invio del modulo	9
8.2 Irricevibilità del modulo incompleto	10
9. Sanzioni	10
10. Formazione e sensibilizzazione	10
11. Pubblicità e successive modifiche	10
Modulo per la segnalazione di condotte illecite	11

DEFINIZIONI

WHISTLEBLOWING

Strumento per informare tempestivamente della commissione di potenziali condotte illecite rilevanti e a tutela dell'integrità dell'ente. Ai sensi della responsabilità amministrativa degli enti: commissione di reati presupposti, pericoli sul luogo di lavoro, frodi interne ai danni o ad opera dell'organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, comportamenti non etici, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione e molti altri ancora.

SEGNALAZIONE/SW

Comunicazione del Segnalante avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità, commessi da dipendenti o rappresentanti dell'organizzazione, che possano recare un danno anche solo di immagine all'organizzazione stessa, nonché a terzi.

SEGNALANTE/I O WHISTLEBLOWER

Colui che è a conoscenza di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo. Può essere Segnalante chiunque svolga un determinato compito o funzione nella organizzazione, come, ad esempio: gli organi sociali, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori.

SEGNALATO/I

Chiunque sia il soggetto cui il Segnalante attribuisce la presunta commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella Segnalazione.

RICEVENTI DELLA SEGNALAZIONE

Soggetto/i o organo/i dell'organizzazione avente/i il compito di ricevere, analizzare, verificare, processare (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione) le Segnalazioni.

RSW – Responsabile della Segnalazione Whistleblowing

Organismo cui spetta il compito specifico di gestire la Segnalazione secondo procedure dedicate.

PREMESSA E CONTESTO NORMATIVO

In Italia l'istituto giuridico della segnalazione di condotte illecite, c.d. "whistleblowing", è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n.190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali, che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea. In particolare, l'art. 1 co.51 della richiamata legge ha inserito l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

L'ultima riforma dell'istituto si deve alla legge 30 novembre 2017 n.179, «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», (di seguito L.179), entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

Nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal d.lgs.231/01 (di seguito "Decreto"), con tale riforma il legislatore ha inserito, all'art.6, il co.2-bis in base al quale i Modelli adottati dall'ente devono prevedere canali informativi che consentano ai soggetti indicati nell'art.5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali dovranno sempre garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della Segnalazione.

Il presente documento è parte integrante del Modello adottato ed approvato dal CdA della Società Gruppo Balletta S.p.A. ai sensi del Decreto, al fine di regolare la corretta gestione procedurale della Segnalazione.

1. SCOPO DELLA POLICY WHISTLEBLOWING

Scopo del documento è quello di gestire e regolare il sistema delle segnalazioni di illecito, c.d. "whistleblowing", ovvero incentivare i Destinatari del MOG (d'ora in avanti "Destinatari") a far emergere, tramite la Segnalazione, episodi di illiceità o irregolarità all'interno della Società.

La presente Policy Whistleblowing (d'ora in avanti "PW"), redatta sulle "Note illustrative di Confindustria" e le "Linee Guida di Transparency International", vuole chiarire i legittimi dubbi ed incertezze sul metodo da seguire, rimuovendo nel contempo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso a tale strumento, quali i timori di ritorsioni o discriminazioni. Al pari di ogni altro documento aziendale, ha carattere normativo ed operativo che mira a tutelare l'anonimato delle Segnalazioni agevolandone l'effettuazione, in modo che la Società possa trarre beneficio da esse ed intercettare per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio e correzione.

2. SOGGETTI DEPUTATI AD EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

La PW di Gruppo Balletta S.p.A., per espressa previsione normativa, è rivolta a tutti i soggetti individuati ai sensi dell'art.5, co.1, lett. a) e b) del Decreto e, perciò, Destinatari delle prescrizioni di legge.

In particolare, soggetti deputati ad effettuare una Segnalazione vengono considerati:

- › tutti i dipendenti della Società, a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello funzionale ricoperto;

¹ Cfr. CONFINDUSTRIA, La disciplina in materia di whistleblowing, in http://www.lab231.it/wp-content/uploads/Confindustria_La-disciplina-del-whistleblowing.pdf, nonché TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Linee guida per il whistleblowing, in https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2016/10/Transparency_Guida_WHISTLEBLOWING.pdf

- › tutti coloro che collaborano con Gruppo Balletta S.p.A. in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, stagisti, etc.);
- › componenti dell'organo amministrativo, gli organi di controllo legale societario;
- › l'Organismo di Vigilanza.

3. DIRITTI E GARANZIE PER LE PERSONE

Gruppo Balletta S.p.A. si impegna a tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite tramite la Segnalazione, riconoscendo tutti i diritti previsti dalla legge applicabile, tanto al Segnalante quanto al Segnalato.

Tale riconoscimento, oltre che attraverso un espresso richiamo normativo, è manifestato attraverso l'adozione del documento GB S.P.A._MOG 231_CARTA DEI DIRITTI WHISTLEBLOWING (di seguito "Carta dei diritti"), approvata dall'Organo di vertice amministrativo, al fine di dichiarare la posizione sociale sul tema delle Segnalazioni di illecito, cui si fa espresso rimando.

4. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

In virtù del fatto che, allo stato attuale, non esiste un principio di tassatività relativamente alla tipologia di condotte oggetto di Segnalazione, ai sensi dell'art.6, co.2-bis d.lgs.231/01, il parametro su cui la Società bilancia la Segnalazione è **l'integrità dell'ente**. Essa, pertanto, fatta in buona fede, dovrà concernere fatti circostanziati accaduti all'interno della Società o comunque relativi ad essa, che possano minarne l'operatività, la reputazione sul mercato e, in generale, essere potenziale fonte di danno per Gruppo Balletta S.p.A., fondate su elementi di fatto precisi, concordanti e circostanziati, di cui i Segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Gruppo Balletta S.p.A. conferisce al whistleblowing la funzione di un'allerta per la Società, non di denuncia².

La Segnalazione può essere di diversi tipi:

- › **Confidenziale:** quando le generalità del Segnalante sono conosciute e l'organizzazione tratta la segnalazione in maniera riservata senza rivelarne l'identità, a meno che egli manifesti un suo esplicito consenso;
- › **Anonima:** quando le generalità del Segnalante non sono esplicitate, né siano rintracciabili.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i fatti che possono essere oggetto di Segnalazione circostanziata, possono concernere:

- › condotte poste in essere in violazione del Codice Etico e di Comportamento, del MOG 231 e delle procedure interne aziendali adottate da Gruppo Balletta S.p.A.;
- › segnalazioni ricevute di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs.231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- › fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità e comportamenti a danno, patrimoniale e non, dell'interesse dell'azienda;
- › richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza delle procedure aziendali, del Codice Etico, del MOG e dei valori in esso richiamati;
- › azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti.

Non sono oggetto di Segnalazione:

- › le mere voci, i *rumors* o i pettegolezzi;

² Gruppo Balletta S.p.A. recepisce i contenuti del documento di CONFINDUSTRIA, "La disciplina in materia di whistleblowing", Nota illustrativa del Gennaio 2018, ove "Il whistleblower va quindi individuato come il soggetto che contribuisce a ripristinare la legalità nell'ente di appartenenza".

› le doglianze di carattere personale del Segnalante, sue rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione HR.

Il Segnalante è chiamato a fornire, in buona fede, indizi ed elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

A tal fine, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- › le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- › una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- › le presunte condotte illecite basate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di presunte violazioni del MOG dell'ente, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- › se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- › se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- › l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- › eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- › se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;
- › ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

È facoltà del Segnalante di effettuare Segnalazioni anonime: esse verranno comunque prese in considerazione da parte degli organi riceventi della Segnalazione, chiamati ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati, a prescindere dalla conoscenza dell'identità del Segnalante.


Le Segnalazioni anonime saranno distinte dalle Segnalazioni confidenziali.

La Società intende chiarire ai Segnalanti anonimi che:

- › la loro Segnalazione potrebbe comportare per la Società maggiori difficoltà di accertamento, potendo essere più complicato mantenere i contatti con il Segnalante anonimo e chiedere, ove necessario, la sua collaborazione nonché fornire il *feedback* sull'andamento della verifica della segnalazione;
- › non è possibile, in assenza di dati precisi che possano aiutare a determinare l'identità del Segnalante, porre in essere tutte le tutele previste per i casi di Segnalazioni confidenziali.

5. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Nell'ambito della gestione della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza di Gruppo Balletta S.p.A. è individuato quale Responsabile della Segnalazione Whistleblowing (di seguito, "RSW"), in virtù dei poteri ad esso conferiti dalla legge quale soggetto già destinatario di flussi informativi strumentali alla corretta vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del MOG della Società. Pertanto, lo strumento del *whistleblowing* viene ricondotto, sebbene si adottino canali diversi, nel novero dei flussi informativi indirizzati all'OdV, che ricomprendono le anomalie e atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili da parte delle funzioni aziendali.



Fermo restando il ruolo di Responsabile assunto collegialmente dall'OdV, quest'ultimo, essendo sfornito di poteri di natura sanzionatoria, all'esito della procedura di cui al documento GB S.P.A._MOG 231_PROCEDURA GESTIONE SW (d'ora in avanti "Procedura"), parte integrante del MOG e della presente PW, provvederà a comunicare le proprie valutazioni al Presidente del CdA per le determinazioni del caso inerenti ai provvedimenti da attuare.

Il RSW potrà sempre chiedere il supporto e consultarsi con il Responsabile HR.

5.1 COMPITI E OBBLIGHI

Il RSW e gli altri riceventi della Segnalazione agiscono sempre nel pieno rispetto della legge, della presente PW, della Procedura e della Carta dei diritti, garantendo la riservatezza e la protezione dei dati personali dei Segnalanti. La Segnalazione tratta con confidenzialità e riservatezza l'identità del Segnalante e del Segnalato, nelle more dell'accertamento della sua eventuale responsabilità.

I nomi del Segnalante e del Segnalato, pertanto, non saranno mai rivelati senza il loro consenso - a meno che non sia la legge a richiederlo espressamente - al fine di proteggere tali soggetti da possibili speculazioni e ritorsioni da parte dei colleghi o dei superiori.

Il RSW agisce con imparzialità e riservatezza e gode delle medesime prerogative e tutele riservate a tale Organo quando agisce in veste di OdV.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. Generalmente, dunque, ancorché l'identità del Segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione siano tenuti a tutelarne la riservatezza, è possibile individuare delle eccezioni nei casi in cui:

- › la Segnalazione risulti effettuata allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- › l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio nel caso di indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.);
- › nella Segnalazione sono rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad esempio per i reati di terrorismo, spionaggio, attentati, ecc.).

Feedback al segnalante. Nel rispetto delle leggi vigenti, dell'intero procedimento è data informazione motivata al Segnalante (se conosciuto): dell'apertura dell'istruttoria, dello stato della medesima (se richiesto), della sua conclusione.

Al Segnalante non sarà comunicata la sanzione disciplinare intrapresa nei confronti del Segnalato.

I provvedimenti di archiviazione adottati dal RSW non vincolano o pregiudicano mai l'autorità del CdA di esperire ulteriori istruttorie per l'accertamento dei fatti segnalati e/o il potere di irrogare sanzioni relative al fatto accertato.

In base ai risultati acquisiti in fase istruttoria, l'emanazione di un provvedimento resta di esclusiva competenza delle funzioni aziendali preposte.

6. FUNZIONI COINVOLTE NEL CASO DI SEGNALAZIONI RIFERITE AL RSW

Qualora il Segnalato coincida con uno dei RSW, la Segnalazione deve essere tempestivamente portata all'attenzione del Presidente del CdA che, con la collaborazione del RSW non oggetto della Segnalazione, dopo

Le necessarie verifiche e approfondimenti, riferiranno dell'accaduto alla prima riunione utile al CdA di Gruppo Balletta S.p.A. nonché al Presidente dell'OdV.

Qualora il Segnalato coincida con il Presidente dell'OdV, la Segnalazione deve essere tempestivamente portata all'attenzione del Presidente del CdA che, con la collaborazione del RSW non oggetto della Segnalazione, dopo le necessarie verifiche e approfondimenti, riferiranno dell'accaduto alla prima riunione utile al CdA di Gruppo Balletta S.p.A. per le determinazioni conseguenti.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Nel caso in cui un Segnalante abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illegittimo o comunque pregiudizievole per la Società, è tenuto ad effettuare una Segnalazione seguendo le modalità prescritte dalla Procedura parte integrante del MOG 231 e della presente PW.

Stesso dicasi nel caso in cui egli riceva Segnalazioni da altri: la mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente PW che può portare all'emanazione di un provvedimento disciplinare.

8. CANALI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

In ottemperanza a quanto prescritto dalla norma, sono predisposti dalla Società più canali dedicati, che consentono ai Segnalanti di effettuare le Segnalazioni di illeciti:

POSTA ORDINARIA

› indirizzata al RSW, principale destinatario e unico abilitato alla presa visione del contenuto, all'indirizzo della sede legale del Gruppo Balletta S.p.A., Via Palermo, n.1 – 80030 Mariglianella (NA) o Via Bari, n.9 – 81020 Casapulla (CE); per garantirne la riservatezza e l'integrità, è necessario che la Segnalazione venga spedita in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "RISERVATA PERSONALE AL RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING/RSW GRUPPO BALLETTA S.P.A.";

CASSETTA SUGGERIMENTI

› collocata nella sede legale/operativa, con le medesime modalità precedentemente esposte, atte a garantire la riservatezza ed integrità della Segnalazione.

In alternativa:

P.E.C.

› al seguente indirizzo attivato ad hoc dalla Società, accessibile esclusivamente al RSW: segnalazioni_gruppoballettaspa@legalmail.it

8.1 COMPILAZIONE E INVIO DEL MODULO

La Segnalazione dovrà esser presentata attraverso la compilazione del documento MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (d'ora in avanti, "Modulo") messo a disposizione da Gruppo Balletta S.p.A. a corredo della presente PW.

Il Modulo è composto dalle seguenti sezioni che dovranno esser congiuntamente sottoscritte ed inviate al RSW:

- › SEZ.1_FORMAT – format standard per la descrizione della Segnalazione;
- › SEZ.2_PRIVACY – informativa privacy ai sensi dell'art.13 del GDPR con annessa policy per il trattamento dei dati.

È fatto divieto assoluto a chiunque di aprire e/o prendere visione di qualsiasi plico destinato al RSW: i soggetti addetti alla ricezione della posta o al prelevamento del contenuto della Cassetta dei suggerimenti aziendale dovranno immediatamente avvisare il RSW.

8.2 IRRICEVIBILITÀ DEL MODULO INCOMPLETO

Il Titolare del trattamento assolve i suoi obblighi di informazione previsti dagli artt.12 e 13 del Reg. UE 2016/679, comprovati dalla sottoscrizione della stessa da parte del Segnalante. Pertanto, fuori dai casi di una Segnalazione anonima, il mancato invio dell’informativa o l’invio della stessa priva della sottoscrizione per presa visione da parte del Segnalante, renderà il Modulo incompleto e, pertanto, irricevibile.

9. SANZIONI

La presente PW e tutti i documenti di cui si compone, sono a tutti gli effetti documenti aziendali e, per tanto, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, l’assoluto rispetto. La violazione accertata delle regole ivi previste, al pari di ogni altra procedura e documento posto a presidio degli interessi della Gruppo Balletta S.p.A., comporterà l’irrogazione di una sanzione disciplinare ai sensi dello Statuto dei Lavoratori – L.300/1970 –, del CCNL applicato e del Codice Disciplinare 231 interno.

Resta fermo il diritto di Gruppo Balletta S.p.A. di adire le autorità competenti - civili e penali - nel caso in cui rilevi che il fatto illecito sollevato dal Segnalante presenti tutte le caratteristiche di un reato ovvero di un illecito perseguito dalla normativa vigente.

10. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La formazione e la sensibilizzazione sul tema del *whistleblowing*, sono elementi fondamentali per l’implementazione e per l’applicazione della *policy*; a tal fine, Gruppo Balletta S.p.A. si impegna a fornire ed aggiornare la formazione obbligatoria sul *whistleblowing* a favore di tutti i Dipendenti, così da esplicitare le specifiche procedure da seguire e le possibili conseguenze nel caso si verificano comportamenti inappropriati.

11. PUBBLICITÀ E SUCCESSIVE MODIFICHE

La presente PW è approvata dal CdA di Gruppo Balletta S.p.A. e reca la codificazione indicata in intestazione. Delle successive modifiche deve esser data traccia nella griglia predisposta alla pag.2 del presente documento, che possono esser apportate solo previa valida delibera del CdA di Gruppo Balletta S.p.A., anche su proposta dell’OdV/RSW.

È parte integrante del MOG 231 di Gruppo Balletta S.p.A. di cui viene data ampia diffusione all’interno di tutta la compagine societaria, attraverso la pubblicazione a norma di legge, nonché sui canali istituzionali ed interni della Società.

ALLEGATI:

- › MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE;
- ›› SEZ.1) – FORMAT PER LA SEGNALAZIONE;
- ›› SEZ.2) – INFORMATIVA PRIVACY E POLICY A TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

Questo modulo è messo a disposizione dei Segnalanti, qualora ritengano di dover segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Fuori dai casi di Segnalazione anonima, i Segnalanti dovranno compilare e sottoscrivere entrambe le sezioni sottostanti; il mancato invio o la mancata sottoscrizione della SEZ.2_PRIVACY, non consentirà al RSW di iniziare le attività di trattamento ai sensi della normativa sulla privacy.

Si rammenta che la legge ed il Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del d.lgs.231/01, tutelano i Segnalanti che effettuano la segnalazione di illecito al pari dei Segnalati.

In particolare è previsto che:

- › l'identità del Segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, salvo che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- › il Segnalante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della segnalazione, può segnalarlo all'Organismo di Vigilanza;
- › l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- › il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto Segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare le fonti normative di cui alla Legge 30 novembre 2017, n.179, il Decreto Legislativo 231/2001, il Codice etico e di comportamento della Società, il Modello di organizzazione e di gestione adottato da Gruppo Balletta S.p.A., la Policy Whistleblowing e la Carta dei diritti whistleblowing, disponibili presso sede legale o intranet.

SEZ.1 – FORMAT PER LA SEGNALAZIONE

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE:	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE:	
SEDE DI SERVIZIO:	
TEL / CELL / E-MAIL:	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	gg/mm/aa
DICHIARO DI AVERE UN INTERESSE PRIVATO COLLEGATO ALLA SEGNALAZIONE:	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO Se SÌ specificare: _____
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO PRESUNTO:	<input type="checkbox"/> UFFICIO ((indicare denominazione e indirizzo della struttura);
	<input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo).
DESCRIZIONE DEL FATTO PRESUNTO (CONDOTTA ED EVENTO):	
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:	<input type="checkbox"/> PENALMENTE RILEVANTI; <input type="checkbox"/> POSTE IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO; <input type="checkbox"/> POSTE IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEL MODELLO 231 O DEI PRINCIPI REGOLAMENTARI E NORMATIVI IN ESSO CONTEMPLATI; <input type="checkbox"/> SUSCETTIBILI DI ARRECARRE DANNO ALLA SOCIETÀ; <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare): _____
AUTORE/I DEL FATTO PRESUNTO:	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO:	
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE:	

DATA E FIRMA _____

SEZ.2 – INFORMATIVA E PRIVACY POLICY PER LA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA PRIVACY DA FORNIRE QUALORA I DATI SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO ARTT. 12-13 REG. UE 2016/679 GDPR

Informativa sui trattamenti dei dati personali dei Segnalanti ed eventuali altri soggetti terzi coinvolti, effettuati in relazione alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla "POLICY WHISTLEBLOWING" emessa dal Consiglio di Amministrazione di Gruppo Balletta S.p.A.

La Società **Gruppo Balletta S.p.A.** (di seguito "Società" o "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati acquisiti in virtù dell'attivazione della procedura di segnalazione prevista dalla Policy Whistleblowing (di seguito PW) adottata dalla Società, desidera informarLa, in qualità di Segnalante (di seguito "Interessato"), delle modalità di trattamento dei Suoi dati personali forniti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la Società Gruppo Balletta S.p.A., con sede legale in Mariglianella (NA) in Via Palermo, n.1 - 80030, P.IVA 01005480627, tel. 0823/495111 - fax 0823495111, e-mail: privacy@gruppoballetta.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati della Società è contattabile ai seguenti recapiti Gruppo Balletta S.p.A. che può essere contattato all'indirizzo e-mail: dpogruppoballetta@gruppoballetta.it.

DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali oggetto del trattamento sono forniti dagli Interessati, qualora ritengano opportuno e legittimo portare a conoscenza della Società segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società (d'ora in poi MOG 231"), di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Nell'ambito delle attività connesse alla gestione della segnalazione, la Società tratta i seguenti dati personali identificativi forniti dell'Interessato: nome, cognome, dati di contatto, ruolo aziendale.

I dati personali sono raccolti e trattati con modalità cartacea o informatica, per finalità connesse e/o strumentali alle verifiche delle segnalazioni ricevute relativamente ad attività e/o comportamenti difforni dalle procedure in essere di Gruppo Balletta S.p.A. e, dunque, possono riguardare norme di condotta professionale e/o principi di etica richiamati dalla normativa vigente - interna ed esterna - e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, società del gruppo o a terzi, che possano minare l'integrità dell'ente, nonché determinare - in modo diretto o indiretto - un danno economico, patrimoniale e/o di immagine della Società. La base giuridica che legittima il trattamento dei dati per le finalità individuate, è rappresentata dal legittimo interesse del Titolare di rispettare le disposizioni normative previste dall'art.6, co.2-bis del d.lgs.231/01.

DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato dal Titolare e da organismi dell'ente individuati e autorizzati al trattamento, secondo istruzioni che vengono impartite nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza dei dati, nonché della PW adottata dalla Società.

I dati conferiti non saranno trattati da terzi, ma rimarranno nell'ambito della Società per le verifiche di cui alle finalità di trattamento. In ogni caso, i dati personali non sono soggetti né a diffusione o comunicazione, salvo al fine di evadere gli obblighi di legge previsti dalla normativa in vigore.

TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Non è previsto alcun trasferimento dei dati verso Paesi terzi extra UE né verso organizzazioni internazionali.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno trattati e conservati dal Titolare per il periodo strettamente necessario a portare a compimento gli scopi della procedura di accertamento dell'illecito ad opera degli organi interni di Gruppo Balletta S.p.A. e comunque nel rispetto dalla PW. I criteri adottati per la conservazione, pertanto, seguono l'iter di accertamento della segnalazione a seconda dei casi in cui essa si riveli fondata o meno, nonché l'eventuale procedimento disciplinare nei casi previsti dalla legge e, in particolare, qualora la segnalazione sia stata effettuata con dolo o colpa grave allo scopo di incolpare ingiustamente il Segnalato. Al termine di tale periodo, per qualsivoglia ragione, per il tempo previsto dalla vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa ha natura non obbligatoria, essendo previsto dalla PW la possibilità di presentare Segnalazioni anonime. Tuttavia il parziale o mancato conferimento dei dati richiesti, come nel caso di una segnalazione anonima, potrebbe comportare una maggiore complessità nella gestione della Segnalazione, nonché nell'impossibilità di fornirLe il riscontro sulla medesima.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento sarà effettuato in modalità cartacea e/o informatizzata nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità suddette, nonché per garantire i principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento sarà effettuato dal Titolare e dalle persone da questi autorizzate con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione nel trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione come previste dalla Policy Whistleblowing, approvata dal CdA, correlate alle finalità di cui alla presente informativa, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato ed in relazione al trattamento descritto nella presente Informativa, ha i diritti previsti dal GDPR, in particolare, il:

- › diritto di accesso dell'Interessato;
- › diritto di rettifica;
- › diritto di cancellazione;
- › diritto di limitazione di trattamenti;
- › diritto alla portabilità dei dati;
- › diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n.11, 00187 Roma (RM).

L'esercizio dei premessi diritti può essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare - Gruppo Balletta S.p.A., all'indirizzo in Via Palermo, n.1 – 80030 Mariglianella (NA), tel. 0823/495111 - fax 0823495111 o tramite l'indirizzo e-mail: privacy@gruploballetta.it.

PRESA VISIONE

Dichiaro di aver ricevuto, letto attentamente e compreso il contenuto dell'informativa fornita da Gruppo Balletta S.p.A. con riferimento al trattamento dei dati personali forniti per le finalità connesse alla gestione della Segnalazione di cui alla Policy Whistleblowing.

DATA E FIRMA

per presa visione

PRIVACY POLICY PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati nel rispetto della vigente normativa privacy (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs.196/03 e s.m.i.). In particolare, Gruppo Balletta S.p.A. ("Società") garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati, assicurando l'osservanza, tra l'altro, delle disposizioni di seguito riportate. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati personali di cui la Società viene a conoscenza ai fini della presente procedura devono essere:

- › limitati a quelli strettamente e obiettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la relativa gestione;
- › trattati lecitamente e secondo correttezza.

Inoltre, è fatto obbligo che:

- › tutte le funzioni/posizioni organizzative interessate dalla eventuale diretta ricezione delle segnalazioni, assicurino l'assoluta riservatezza delle persone segnalanti. Nel merito si ribadisce che, ai sensi del Codice Etico, nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione ed è assicurata la riservatezza dell'identità dei segnalanti;
- › sia resa disponibile agli Interessati, l'informativa privacy di cui alla presente SEZ.2_PRIVACY, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'adottata Policy Whistleblowing e della Procedura Gestione Segnalazione Whistleblowing;
- › non siano fornite al Segnalato indicazioni sull'identità del Segnalante.

